## REPUBBLICA ITALIANA



## **REGIONE SICILIANA**

# ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

# IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 12 Ufficio Procedimenti Disciplinari

	Ufficio Procedimenti Disciplinari
VISTO	lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA	la L.R. 15/05/2000 n. 10;
VISTO	il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e le sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTO	il C.C.R.L. del personale del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Triennio normativo ed economico 2016–2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 24 della G.U.R.S. n. 23 del 24 maggio 2019;
CONSID	<b>ERATO</b> che ai sensi della norma di cui all'art. 55 bis del sopracitato Decreto Legislativo è da considerare come norma inderogabile che impone che tutte le sue fasi del procedimento disciplinare siano svolte, a pena di incompetenza assoluta, esclusivamente dall'UPD che è anche l'unico organo competente alla irrogazione di sanzioni (e delle misure cautelari), ad eccezione del rimprovero verbale;
VISTO	il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 22/10/2014 che ha istituito, nell'ambito del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica il Servizio "Ufficio Procedimenti Disciplinari";
VISTA	la nota disciplinare prot. n. del del Servizio 1 - U.O.2 Ufficio Procedimenti Disciplinari, con la quale si contestavano a Sig. , nat a , incardinat lavorativamente presso il Dipartimento Regionale , con la qualifica di Operatore , i comportamenti illeciti così come ipotizzati dall'Autorità Giudiziaria nell'ambito del procedimento penale n.
	e in violazione dei doveri di ufficio previsti dal C.C.R.L. per il Comparto;
CONSIDI	ERATO che con la sopra descritta nota disciplinare l'avviato procedimento disciplinare instaurato nei confronti de Sig. , veniva, nel contempo, sospeso sino all'esito irrevocabile del giudicato penale;
VISTA	la sentenza n. Reg. Sent. emessa in data dalla terza sezione penale del Tribunale di , divenuta irrevocabile per 1 Sig. in data , con la quale il predetto Tribunale ha assolto 1 precitat dai reati ascritti con la formula assolutoria "per non aver commesso il fatto" per i capi di imputazione , e "non doversi procedere, per essersi i reati estinti per avvenuta prescrizione" per i capi di imputazione :

CONSIDERATO che alla luce della superiore sentenza pronunciata nei confronti de Sig.

occorre procedere alla riattivazione del procedimento disciplinare sospeso
secondo quanto previsto dalle norme contrattuali vigenti e dalle disposizioni contenute

nel d.lgs. 165/2001 e, contestualmente, procedere alla definizione dello stesso tenendo conto del dettato dell'art. 653 del c.p.p.;

- VALUTATI gli atti sopracitati, dai quali risulta che la definizione del procedimento disciplinare attivato con nota n. del rimaneva correlata all'accertamento in sede penale della commissione degli illeciti ipotizzati dalla A. G. con il procedimento penale n. ;
- **CONSIDERATO** che l'elemento della ricostruzione storico-materiale del fatto risulta accertato dal giudice penale e che tale accertamento, ai sensi delle normative sopra descritte, costituisce vincolo di giudicato con effetto preclusivo sull'azione disciplinare stante l'identità tra i fatti oggetto del processo penale e del procedimento disciplinare;

#### **DECRETA**

- **Art. 1)** Per quanto sopra esposto, il procedimento disciplinare instaurato e sospeso con nota n. nei confronti de Sig. , nat incardinat lavorativamente, all'epoca dei fatti, presso il Dipartimento Regionale , oggi in servizio presso il Dipartimento Regionale , con la qualifica di Operatore , la cui valutazione disciplinare era stata rimandata all'esito finale del giudizio penale è riattivato al fine di poterne dichiarare, per effetto della sentenza n. Reg. Sent. del Tribunale di contestuale archiviazione, in quanto l'assoluzione per i reati più gravi, assorbe interamente, la denominata estinzione per avvenuta prescrizione, gli altri reati contestati.
- Art. 2) A Sig. , nato a , sono riconosciuti agli effetti giuridici ed economici, i periodi di sospensione dal servizio, con il diritto de dipendent alla corresponsione di tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti qualora 1 stess fosse stato in servizio, escluse le indennità comunque legate alla presenza.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per il rituale Visto di competenza.

Palermo, li 14/04/2020

Il Dirigente del Servizio 12 Ufficio Procedimenti Disciplinari **F.to** Pio Guida

Visto si pubblichi **F.to** Pio Guida

originale agli atti d'ufficio